



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati:

dott.ssa Margherita Leone	Presidente
dott. Francescopaolo Panariello	Consigliere rel. ed est.
dott. Fabrizio Amendola	Consigliere
dott. Francesco Giuseppe Luigi Caso	Consigliere
dott.ssa Francesca Fucci	Consigliera

OGGETTO:
transazione - pagamento
con assegni bancari -
rilevanza - limiti

Ud. 07/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. **21323/2023** r.g., proposto

da

Casa di Cura [REDACTED] **s.r.l.**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa
Corte, rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]

ricorrente

contro

[REDACTED] elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED].

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 806/2023
pubblicata in data 25/05/2023, n.r.g. 1003/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/05/2026 dal
Consigliere dott. Francescopaolo Panariello.

FATTI DI CAUSA

1.- In data 27/07/2007 tra [REDACTED] e [REDACTED] srl era
intervenuto accordo transattivo, poi confermato davanti alla Direzione
provinciale del lavoro in data 12/03/2009, con cui la società si era impegnata
a pagare al [REDACTED] la complessiva somma di euro 87.600,00.



Assumendo l'avvenuto adempimento solo parziale da parte della società e l'inadempimento del residuo importo di euro 52.600,00, il [REDACTED] aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Vibo Valentia decreto ingiuntivo del 25/10/2012, con cui era stato ingiunto il pagamento della predetta somma "al netto di euro 3.096,00" e, quindi, della somma di euro 49.504,00.

Avverso il provvedimento monitorio la società aveva proposto opposizione, eccependo l'avvenuto integrale pagamento mediante assegni bancari emessi in favore del [REDACTED] a lui consegnati per il tramite del suo legale, avv. [REDACTED]

2.- A seguito della tardiva costituzione in giudizio del [REDACTED] il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. Quel Giudice riteneva che il creditore opposto non avesse dedotto e provato la diversa imputazione del pagamento documentalmente dimostrato dalla debitrice mediante gli assegni bancari prodotti in giudizio.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello accoglieva il gravame interposto dal [REDACTED] e, in riforma della sentenza appellata, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

- a) va premesso che il principio per cui, in caso di pagamento, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la condizione della differente imputazione, non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito mediante emissione di un assegno, che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita dell'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento fra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno (Cass. ord. n. 15708/2021);
- b) nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla società emerge che gli assegni sono stati emessi e consegnati, a mezzo missive, all'avv. [REDACTED] difensore del [REDACTED] perché la società, da una certa data in poi, aveva ommesso di versare i ratei pattuiti in sede di transazione, secondo



le modalità di tempo e di modo ivi indicate, sicché si era resa inadempiente;

- c) con l'emissione di quegli assegni bancari la società aveva dunque proposto al lavoratore l'accettazione di tale modalità di pagamento ai fini dell'estinzione dei ratei scaduti, ma non vi è traccia del consenso del [REDACTED] a tale modifica dell'accordo originario, tant'è che non risulta provato che egli abbia effettivamente incassato gli assegni;
- d) dunque la debitrice non ha assolto l'onere di provare di avere adempiuto l'obbligo di versamento integrale della somma pattuita in transazione.

4.- Avverso tale sentenza Casa di Cura [REDACTED] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

5.- [REDACTED] ha resistito con controricorso.

6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.

7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Per ragioni di priorità logico-giuridica vanno esaminati dapprima il secondo ed il terzo motivo.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la società ricorrente lamenta "violazione e/o falsa applicazione" degli artt. 2697 c.c., 58 r.d. n. 1736/1933, 116 c.p.c., 1175 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente posto a suo carico l'onere della prova dell'incasso degli assegni bancari.

Il motivo è fondato.

Va premesso che il principio di diritto ricordato dalla Corte territoriale ed espresso da questa Corte di legittimità – secondo cui qualora il debitore eccepisca l'estinzione del debito mediante emissione di un assegno, che per sua natura ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita dell'obbligazione cartolare, grava sul debitore medesimo l'onere di dimostrare il collegamento fra il debito azionato e quello cartolare (poiché connotato da astrazione causale), ove ciò sia contestato dal creditore, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno qualora tale prova sia data (Cass. ord. n. 15708/2021; Cass. n. 27247/2023) – è stato male applicato, poiché la società debitrice – come accertato in fatto dagli stessi Giudici d'appello – ha



documentalmente dimostrato il collegamento fra l'emissione di quegli assegni bancari e il residuo debito derivante dall'originaria transazione. Anzi, fra le parti in lite non era neppure controverso questo collegamento. Dunque, se avessero fatto corretta applicazione di quel principio, i Giudici d'appello avrebbero dovuto confermare la sentenza di primo grado in termini di accoglimento dell'opposizione e, quindi, di revoca del decreto ingiuntivo, salvo il potere-dovere di verificare se quei pagamenti fossero – sul piano temporale – conformi alle scadenze pattuite in transazione, residuando altrimenti un eventuale debito, a carico della società, a titolo di interessi di mora.

Ciò posto, con riguardo alla valenza da riconoscere alla traenza di assegni bancari e alla loro consegna al creditore, che non li rifiuti bensì li accetti, questa Corte ha già affermato che l'effetto liberatorio, per il debitore, in via di principio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, *pro solvendo* e non *pro soluto* (Cass. n. 14372/2018; Cass. ord. n. 26242/2021 in tema di individuazione del momento del pagamento rilevante ai fini della revocatoria fallimentare degli atti compiuti nel periodo sospetto). Tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una *probatio diabolica* (Cass. n. 17749/2009, che riprende e sviluppa alcune delle motivazioni espresse sin da Cass. sez. un. n. 2907/1969). In tal caso, il creditore che voglia agire in base all'azione causale (nel caso di specie sulla base della transazione) è onerato della previa restituzione del titolo: ai sensi dell'art. 58, co. 2, R.D. n. 1736/1933, infatti, *"Il possessore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario ..."*.

Ne consegue che, una volta provata la consegna degli assegni bancari (circostanza non contestata fra le parti e presupposta dagli stessi giudici di merito), spettava al ████████ in qualità di creditore, provarne il mancato incasso mediante la produzione degli stessi, non costituendo questa una prova



negativa *diabolica* e non avendo egli neppure dedotto circostanze quali l'avvenuta restituzione, oppure lo smarrimento oppure il furto (circostanze queste ultime che avrebbero peraltro legittimato l'ammortamento), idonee a dimostrare che il mancato possesso non era riconducibile al pagamento.

Tali principi si giustificano, laddove si consideri che l'adempimento implica un dovere di prestazione gravante sul debitore. In tema di obbligazione pecuniaria il dovere di prestazione integra il pagamento con moneta avente corso legale (art. 1277 c.c.), ma si ammettono anche altri mezzi equivalenti, come l'assegno circolare (Cass. sez. un. n. 26617/2007) e l'assegno bancario, qualora accettato.

La traenza e la consegna di assegni bancari, se accettati dal creditore prenditore, integrano un mezzo di pagamento, sebbene da intendere *pro solvendo*. In tal caso infatti, soddisfatto il dovere di prestazione del debitore (mediante la traenza e la consegna degli assegni bancari), sorge un onere di cooperazione del creditore di porre all'incasso gli assegni medesimi. In tale fase del procedimento di adempimento il debitore non ha alcuna possibilità di incidere sulle scelte e sui comportamenti del creditore, che pertanto dovranno essere ispirati a buona fede e correttezza, pena l'impossibilità di far valere l'asserito inadempimento del debitore.

D'altronde, nel caso di specie, per quanto accertato dalla stessa Corte territoriale, la società debitrice ha provato il collegamento dei titoli di credito emessi (assegni bancari) con il credito azionato in via monitoria dal [REDACTED] (fondato sulla transazione), sicché il suo onere probatorio deve ritenersi adempiuto. Il fatto che il [REDACTED] dal suo canto, non abbia incassato quegli assegni (*rectius* alcuni di quegli assegni) è un fatto che, oltre ad essere rimasto indimostrato, sarebbe del tutto irrilevante, poiché frutto di una scelta del creditore prenditore, peraltro rimasta priva di giustificazione e, quindi, contraria a buona fede e correttezza. Al riguardo questa Corte ha infatti affermato che in tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede (Cass. ord. n. 20552/2024; Cass. ord. n. 9490/2021; Cass. n. 14531/20213).



Peraltro, nel caso di specie non consta che il [REDACTED] abbia opposto un rifiuto, essendo anzi stata accertata dai Giudici di merito l'accettazione, da parte del suo difensore (avv. [REDACTED] degli assegni bancari tratti e consegnati dalla società debitrice.

I principi di diritto sopra affermati sono, inoltre, idonei ad evitare il rischio di una duplicazione dei titoli (assegno bancario e decreto ingiuntivo), del tutto ingiustificata ed addirittura illecita se l'assegno risultasse già incassato, come si desume dall'art. 58 r.d. n. 1736/1933.

La rilevanza giuridica della consegna dell'assegno bancario è stata riconosciuta da questa Corte anche in tema di caparra confirmatoria. In particolare si è precisato che la caparra confirmatoria ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l'effetto proprio di essa al momento della riscossione della somma recata dall'assegno e, dunque, salvo buon fine, essendo, però, onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all'incasso. Ne consegue che il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede e tale da non impedire, comunque, l'insorgenza a suo carico degli obblighi propri della caparra, per cui il prenditore, ove risulti inadempiente all'obbligazione cui la caparra si riferisce, sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell'assegno (Cass. n. 17127/2011). Nello stesso senso, questa Corte ha affermato che il comportamento del prenditore, che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede, sì da impedirgli di imputare all'inadempimento della controparte il mancato incasso dell'assegno, come pure di recedere dal contratto, al quale la caparra risulta accessoria, o di sollevare l'eccezione di inadempimento (Cass. ord. n. 10366/2022).

In ogni caso, come dedotto dalla ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 17 ss.), nella memoria difensiva di primo grado, a pag. 6, il [REDACTED] aveva ammesso di aver incassato alcuni assegni "per necessità alimentari", e, prima ancora, nel ricorso monitorio, al par. 6, aveva espressamente affermato che dall'importo complessivo del credito andasse comunque decurtata la somma di euro 3.096,00 portata da un assegno da lui incassato a maggio 2012. Di tali circostanze la Corte territoriale non ha tenuto alcun conto, come invece



sarebbe stato doveroso. Infatti, gli assegni bancari, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo (ottobre 2012), come accertato dai giudici di merito, risultavano in gran parte consegnati all'avv. [REDACTED] il quale, proprio in veste di difensore del creditore [REDACTED] aveva intrattenuto la corrispondenza con il difensore della società debitrice ed aveva accettato quegli assegni.

2.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l'omesso esame di fatto decisivo, consistito nella consegna e nell'incasso degli assegni, come dichiarato dallo stesso creditore in relazione ad alcuni titoli, e, di conseguenza, la "violazione e/o falsa applicazione" degli artt. 2697 e 2735 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non provato l'incasso di quegli assegni e, quindi, per non avere detratto quelle somme dall'importo oggetto del decreto ingiuntivo, nonché per avere ritenuto insussistente un accordo modificativo delle originarie modalità di pagamento del debito pattuita in transazione, invece evincibile dai comportamenti tenuti dal [REDACTED] che appunto aveva ricevuto la consegna di quegli assegni e ne aveva incassati alcuni.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

La Corte territoriale non ha accertato né quindi valutato la rilevanza giuridica della trattenuta e della consegna degli assegni bancari (da parte della società odierna ricorrente) in termini di adempimento, né l'eventuale portata negoziale del comportamento tenuto dal [REDACTED] che, secondo la prospettazione documentata dalla società, avrebbe accettato reiteratamente gli assegni bancari e ne avrebbe incassati almeno due, il primo di oltre 14 mila euro ed il secondo di euro 3.096,00.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio per l'accertamento e la rilevanza da riconoscere sia alla consegna degli assegni bancari, sia all'incasso di alcuni di quelli e al mancato incasso degli altri da parte del [REDACTED] su cui grava l'onere di provare il mancato incasso per fatto a lui non imputabile e quindi la ragione oggettiva – e conforme a buona fede – che avrebbe impedito l'incasso. Solo a tali condizioni, infatti, il [REDACTED] potrebbe ritenersi ancora creditore legittimato a proporre domanda monitoria per l'adempimento: come sopra visto, l'accettazione di assegni bancari tratti dal debitore senza che poi il prestatore li ponga all'incasso, in virtù di una sua



libera scelta, esclude che egli possa far valere l'inadempimento della controparte (Cass. ord. n. 10366/2022) e che, quindi, possa avanzare domanda monitoria.

Inoltre, eventuali assegni tratti ed accettati successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo non possono restare senza rilevanza ai fini del pagamento, qualora, pur da intendere *pro solvendo*, non siano stati posti all'incasso per una libera scelta del prestatore e non per fatto a lui non imputabile.

3.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e/o falsa applicazione" degli artt. 155, co. 4 e 5, 416, co. 1 e 2, c.p.c. per avere la Corte territoriale ommesso di considerare che il [REDACTED] si era costituito tardivamente nel giudizio di merito, sicché era decaduto dall'eccezione di merito di mancato incasso poi fatta valere come motivo di appello. In particolare precisa che la prima udienza era fissata per il 19 giugno 2013 e che la costituzione entro dieci giorni prima sarebbe dovuta avvenire entro l'08 giugno 2013, che cadeva di sabato e quindi da considerare anticipato al venerdì precedente 07 giugno 2013 ai sensi dell'art. 155, co. 4, e 5, c.p.c. come univocamente interpretato dalla Corte di legittimità. Lamenta che la Corte territoriale abbia completamente ommesso di pronunciarsi su questa eccezione, riproposta con la memoria difensiva di appello, che avrebbe pertanto reso inammissibile l'eccezione di mancato incasso, oggetto di motivo di appello nel merito.

Il motivo è assorbito, fermo restando che nell'esercizio del potere-dovere di accertare l'adempimento dell'onere probatorio a carico del [REDACTED] la Corte territoriale dovrà preliminarmente verificare la tempestività della sua costituzione in giudizio ex art. 416 c.p.c. e, quindi, decidere l'eccezione di tardività al riguardo sollevata dalla società.

4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l'omesso esame di fatto decisivo, ossia che l'importo indicato nel decreto ingiuntivo era stato parzialmente pagato mediante somme riconosciute dallo stesso creditore e quindi non poteva essere integralmente confermato. In particolare addebita alla Corte territoriale di non aver considerato che:

- con fax del 06/04/2012 (all. 12 alla memoria difensiva di primo grado del



██████ il creditore, a mezzo del suo difensore avv. ██████ aveva affermato di aver incassato la somma di euro 14.192,00 portata dal primo degli assegni bancari ricevuti;

- con fax del 03/12/2012 (all. 6 al ricorso in opposizione della società di primo grado) lo stesso avv. ██████ aveva affermato di aver consegnato al ██████ l'assegno di euro 3.096,00;

- con lettera del 27/12/2012 (all. 8 al ricorso in opposizione della società di primo grado) lo stesso avv. ██████ aveva affermato di aver consegnato al ██████ un altro assegno di euro 3.120,00.

Deduce che il primo pagamento era stato addirittura anteriore al decreto ingiuntivo (emesso il 25/10/2012), mentre il secondo ed il terzo erano stati successivi, che tuttavia dovevano comunque essere tenuti in considerazione in sede di opposizione, che pertanto non poteva essere semplicisticamente rigettata con la conferma integrale del provvedimento monitorio.

Il motivo è fondato.

Come deduce lo stesso controricorrente, il ricorso monitorio è stato depositato il 09/10/2012, sicché a quella data un pagamento, risalente ad aprile 2012, era già avvenuto, a nulla rilevando che nel ricorso monitorio fosse stata ricostruita la situazione contabile con arresto al 31/05/2011. Questa data, infatti, rappresentava soltanto il termine finale pattuito nella transazione per il completo adempimento delle varie rate concordate, ciò che semmai potrebbe rilevare in termini di tardivo adempimento (qualora, all'esito dell'accertamento in fatto, risultasse la mancata accettazione, da parte del ██████ del nuovo piano di rateizzazione proposto dalla società) e, quindi, di debenza di interessi moratori e dell'eventuale maggior danno da ritardo, ma non pure in termini di inadempimento del capitale.

5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e/o falsa applicazione" dell'art. 1188 c.c. per avere la Corte territoriale non considerato l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato a soggetto non legittimato (l'avvocato del creditore) a seguito della ratifica e del profittamento da parte del creditore medesimo.

Il motivo è inammissibile, poiché di tale questione non vi è traccia nella sentenza impugnata e comunque la questione è del tutto nuova anche rispetto allo "storico di lite" evincibile dalla decisione pronunciata dalla Corte d'appello.



6.- In conclusione la sentenza impugnata va cassata con rinvio e i Giudici del rinvio si atterranno ai seguenti principi di diritto:

"1) in tema di obbligazioni pecuniarie, la traenza e la consegna di assegni bancari, accettati dal creditore prenditore, integrano un mezzo di pagamento, sebbene da intendere pro solvendo;

2) il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede;

3) l'assegno bancario, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore;

4) soddisfatto il dovere di prestazione del debitore mediante la traenza e la consegna degli assegni bancari accettati dal creditore, sorge un onere di cooperazione del creditore di porre all'incasso gli assegni medesimi, ispirato a buona fede e correttezza, pena l'impossibilità di far valere l'asserito inadempimento del debitore;

5) ai fini della prova del pagamento è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece sul creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, bensì nella corrispondente prova di fatti positivi quali, esemplificativamente, lo smarrimento oppure il furto, idonei a dimostrare che il mancato possesso non sia riconducibile al pagamento, bensì a fatto non imputabile al creditore prenditore".

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo, dichiara assorbito il primo ed inammissibile il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 07/05/2026.

La Presidente
dott.ssa Margherita Leone

